



RICERCA-AZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA L.54/06



CONSIGLIO REGIONALE DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA



De Marchi dott.ssa Paola Francesca
Socio Promotore (n.7) e Consigliere Regionale
Membro Consiglio Disciplinare
Presso Studio De Marchi
Viale F. Baracca,40 28042 Arona (NO)
pf.demarchi@gmail.com Cell. 329 0351812

Nicotera dott.ssa RosaMaria
Socio (n.1308) e Viceconsigliere Regionale

Presso Centro Mediana
Viale Roma, 28 28100 Novara
rosamaria.nicotera@gmail.com Cell.3334389167

RICERCA-AZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA L.54/06

Premessa.

A 10 anni dalla emanazione della legge 54/06, sappiamo che l'affidamento condiviso viene applicato nell'89 % delle separazioni (fonte Istat). La legge, che ha impiegato molti anni per essere approvata, è ispirata a principi di grande valore innovativo: *“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un **rapporto equilibrato e continuativo** con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (Art.1.1).*

Molti analisti giuridici ed economici concordano nel sostenere, però, che nella prassi la legge è rimasta disattesa.

Una ricerca condotta da Daniela Vuri, della facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata, realizzata con il fine di analizzare l'impatto della suddetta normativa sulle decisioni dei giudici, ha evidenziato come esso di fatto sia stato minimo. La seguente tabella schematizza una parte degli esiti della ricerca.

Variabile	Cosa sarebbe dovuto accadere	Cosa è accaduto
Frazione di madri con affidamento esclusivo	Drastica diminuzione	Drastica diminuzione
Frazione di madri a cui è stata assegnata la casa coniugale	Diminuzione	Aumento
Frazione di padri obbligati al versamento di un assegno per il mantenimento dei figli	Sostanziale diminuzione	Diminuzione irrisoria
Ammontare medio dell'assegno per il mantenimento dei figli	Sostanziale diminuzione	Nessuna variazione

Il lavoro ha raccolto i dati di quasi 900mila sentenze, numero che si avvicina al totale di quelle emesse da tutti i tribunali in Italia tra il 2000 e il 2010. I dati sono stati reperiti dalle Cancellerie dei tribunali e in seguito trasmessi all'ISTAT. (<http://ftp.iza.org/dp7472.pdf>)

L'unico elemento che è rimasto fuori dall'analisi, perché non rintracciabile tra i dati raccolti, è la frazione di tempo che il giudice destina alla frequentazione dei figli con uno o con l'altro genitore.

In estrema sintesi, le conclusioni a cui i ricercatori pervengono è che le sentenze rimangono lontane dai principi a cui la legge si è ispirata e verso cui intendeva condurre la prassi giuridica.

Analogamente è la situazione fotografata dall'ultimo rapporto ISTAT su matrimoni separazioni divorzi. (*Prospetto 9. Effetti della legge sull'affido condiviso nelle separazioni*)

In esso si rileva che vi è un unico indicatore che ha subito una variazione al ribasso: il numero di figli minori affidati in via esclusiva alle madri. Tutti gli altri indicatori non hanno subito alcun cambiamento. Dunque l'affido condiviso sembra essere applicato esclusivamente in via formale.

Sulla base delle analisi sopraccitate, ma anche partendo dalla nostra esperienza di mediatrici familiari che lavorano direttamente con le coppie in via di separazione e che, come professioniste si relazionano con gli altri operatori socio-giuridici coinvolti, risulta evidente che l'istituzione dell'affido condiviso rimane un principio astratto di difficile praticabilità. La normativa vorrebbe introdurre una nuova consapevolezza e una nuova assunzione di responsabilità fra gli adulti che decidono la separazione, non riesce però a intervenire nelle profonde e complesse dinamiche che la rottura di un legame comporta. Non pare nemmeno efficace nel contrastare le difficoltà e gli ostacoli culturali che ancora nel nostro Paese impediscono un equilibrato rapporto fra i generi nei diversi ambiti esistenziali: nonostante i passi avanti compiuti dalla normativa, infatti, la donna è percepita e si percepisce, come la principale responsabile del lavoro di cura.

A nostro parere "l'obbligatorietà" dell'affido condiviso avrebbe dovuto prevedere un impegno a rivedere l'impianto stesso delle procedure legate alla separazione e al divorzio. Ciò al fine di facilitare la collaborazione fra professionisti diversi. Il piano giuridico è necessario, ma non sufficiente. Nel momento in cui agli adulti si chiede, contestualmente alla loro divisione come coppia affettiva, in un momento di particolare sfiducia reciproca, di riorganizzare il legame e il comune impegno genitoriale, non si può prescindere da un sostegno che si rivolga al piano affettivo, relazionale, emotivo. La "sfida" proposta dalla legge: ricostruire una fattiva collaborazione e una "complicità" sul piano genitoriale, richiede la rielaborazione del fallimento matrimoniale, il superamento di risentimenti reciproci e dell'equazione "inaffidabilità come compagno/a = inaffidabilità come genitore". Si richiede insomma di agire sul piano affettivo e relazionale e non solo sul piano giuridico. Ecco allora che a nostro parere diventa necessario e prioritario favorire e facilitare la collaborazione tra le diverse figure professionali che possono accogliere e sostenere la coppia genitoriale. Se i bisogni delle coppie che si separano sono diversi e si sviluppano su più piani, allora anche l'aiuto professionale che li accoglie deve arrivare da più piani ed essere professionalmente differenziato. Accanto agli operatori del Diritto, vanno attivati i professionisti delle relazioni, siano esse educative e/o affettive. Un disegno più complesso, ma ben articolato degli interventi professionali, permette una maggiore efficacia degli stessi. Permette, in ultima analisi, di evitare che l'evento separativo si traduca nella perdita, per i figli, di relazioni significative con uno dei genitori.

A partire dalla constatazione della difficoltà che la normativa incontra nella sua applicazione, nella prassi quotidiana delle coppie separate, è nata dunque l'idea di condurre, come Consiglio regionale A.I.Me.F, una ricerca finalizzata a raccogliere il punto di vista dei diversi professionisti che lavorano con le famiglie in fase separativa.

Il fine ultimo della ricerca è quello di esplorare varie ipotesi di intervento condivise tra i professionisti coinvolti e di "immaginare" strumenti da adottare e/o scenari da raggiungere per rendere realisticamente praticabile il principio di co-genitorialità.

IL DISEGNO DELL'INDAGINE

L'oggetto dell'indagine e gli obiettivi.

La ricerca ha cercato di individuare le ricadute della legge 54/06, le criticità che ostacolano la concreta realizzazione del principio espresso dalla normativa, le risorse di cui il territorio dispone per sostenere la famiglia in transizione separativa e gli interventi da implementare per superarne le criticità. Nello specifico si è posta quindi i seguenti obiettivi:

- Comprendere a partire dai diversi punti di vista dei professionisti coinvolti nell'evento separativo quali sono state le ricadute della legge L. 54/06 sugli adulti e sui minori;
- Identificare le criticità che ostacolano la praticabilità di quanto prescritto;
- Individuare strumenti adeguati a sostegno di una co-genitorialità praticabile e soddisfacente nonostante la separazione, fornendo ulteriori elementi di riflessione al dibattito in corso sulle potenzialità e le criticità della riforma.

L'analisi è stata organizzata come ricerca pilota, in un ambito territoriale circoscritto, con funzione esplorativa sia per testare un modello di indagine da poter eventualmente estendere su un campione più ampio, sia per verificare l'interesse dei diversi professionisti coinvolti, verso forme di collaborazioni più efficaci.

Gli strumenti di analisi e i soggetti coinvolti.

E' stata ipotizzata la realizzazione di sei focus group da condurre secondo un "canovaccio" rappresentato da un'intervista semi-strutturata, indirizzata a diversi professionisti che, pur con competenze diversificate, interagiscono nelle varie fasi dell'iter pre e post separativo sia con i genitori che con i figli. I temi affrontati, articolati secondo la specificità delle singole professioni, hanno riguardato: gli interventi su coppie in situazioni di conflittualità separativa; le aspettative dei genitori sottese alla riforma; le criticità delle normativa e i possibili strumenti per superarle.

Come gruppi target della ricerca sono stati individuati: Avvocati familiaristi - Magistrati¹ - Operatori socio/educativi - Mediatori familiari - Conduttori di Gruppi di parola

¹ Per quanto riguarda i magistrati, non è stato possibile realizzare il focus previsto per mancanza di disponibilità

LA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE

Nella realizzazione dell'indagine sono stati seguiti i principi della "ricerca/azione"²: accanto alla raccolta di informazioni sulla materia, oggetto della ricerca, si è cercato di verificare la comune sensibilità dei professionisti nel riconoscere ed interpretare il problema e di esprimere consenso verso ipotesi operative che garantiscano l'applicazione della normativa.

I professionisti interpellati nei focus group sono stati scelti in quanto "testimoni privilegiati": hanno una conoscenza diretta del fenomeno e dunque anche la possibilità di riflettere sugli strumenti realisticamente attivabili a sostegno dei legami familiari.

Ciascun focus group ha visto la partecipazione di un numero di "testimoni" variabile da 3 a 12.

Le informazioni sono state raccolte attraverso una griglia semi-strutturata, differenziata nei contenuti in base al gruppo-target, al fine di valorizzarne le specifiche competenze professionali e il differente punto di vista sul fenomeno. La conduzione ha sollecitato informazioni, ma anche opinioni e valutazioni di natura personale.

I risultati di seguito esposti rispecchiano nel modo più oggettivo possibile la riflessione emersa durante gli incontri, per ragioni di sintesi vengono riportate le opinioni maggiormente condivise e gli aspetti più controversi, e citati "in virgolettato" i pareri di alcuni partecipanti ai gruppi focus.

2

Il metodo di ricerca si basa sul concetto sviluppato da K. Lewin secondo cui la "ricerca- azione", indagando le condizioni e gli effetti di determinate situazioni sociali tende a promuovere l'azione sociale stessa, attraverso l'attiva partecipazione del gruppo che non è solo target passivo, ma agente di cambiamento (K. Lewin "I conflitti sociali" Franco Angeli ED.1972; K: Lewin "La Teoria, la ricerca e l'intervento "ed. il Mulino, 2005)

I RISULTATI DEI FOCUS

Gli operatori dei Servizi Socio Educativi

I focus sono stati organizzati presso le sedi dei Consorzio Socioassistenziale C.I.S.S di Borgomanero, Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.AS di Castelletto Ticino e presso la sede del Comune di Arona.

L'intervento dei Servizi in caso di disaccordo dei genitori sull'affidamento.

Per quanto riguarda l'intervento dei servizi richiesto dall'AG per rimediare all'alta conflittualità dei genitori e permettere ai figli il diritto di relazione, viene confermato il risultato di una precedente ricerca condotta sul territorio³. È opinione largamente condivisa che la scelta del luogo neutro con funzione facilitante della relazione genitore figli, non sia la soluzione più adatta alle problematiche del nucleo familiare. Anzi, nella maggior parte dei casi trattati, la costrizione alle "visite vigilate" rende ancora più conflittuali i rapporti fra i genitori, senza peraltro permettere l'espressione di una relazione autentica con i bambini. Da quanto emerso nel focus group, pare che la prescrizione del LN, spesso richiesta dall'avvocato di una parte e accolta dai giudici, faccia parte di un automatismo procedurale che, in caso di alta conflittualità dei genitori, prevede meccanicamente l'accesso al servizio senza pensare ad altre forme di intervento. Secondo gli assistenti sociali e gli educatori che gestiscono lo spazio neutro, tale intervento, laddove richiesto per rimediare alla difficoltà di relazione dei figli con uno dei due genitori, non raggiunge risultati apprezzabili. Lo spazio neutro diventa stabilmente l'unico luogo di relazione, con grave pregiudizio nei confronti di un legame parentale profondo e significativo, anche perché, specialmente in caso di ragazzi in pre-adolescenza o adolescenza, subentra un loro netto rifiuto a parteciparvi. L'affido condiviso rimane espresso sulla sentenza, ma, a parte l'obbligo alla condivisione delle responsabilità economiche, il diritto dei bambini a una relazione efficace con entrambi i genitori rimane disatteso. Secondo l'opinione di un'educatrice: *"Il luogo neutro può essere utile come primo passo per riprendere una relazione a lungo interrotta, ma deve necessariamente prevedere un percorso successivo con interventi di altri servizi a sostegno della genitorialità"*. Sarebbe inoltre importante un coordinamento costante fra AG e Servizi del territorio per progettare in maniera condivisa un itinerario articolato, perché, in caso di separazioni conflittuali, l'affido condiviso deve essere considerato un *"punto d'arrivo verso cui indirizzare la coppia, non un apriori da cui comunque partire"*. *"Pare che l'orientamento dei giudici sia quello di prescrivere interventi focalizzati più sui minori che sugli adulti, quando invece sono gli adulti ad aver bisogno di percorsi di accompagnamento"*.

3

La ricerca era stata condotta dal Centro Mediana per conto del Consorzio del C.I.S.AS di Castelletto Ticino nel 2013 nell'ambito di un progetto di riorganizzazione dello spazio luogo neutro e di definizione di linee guida per la sua gestione.



Associazione senza fini di lucro

Via Montanara n. 22 – 52100 Arezzo (AR) – Tel./Fax 0575 942136

Sito web: <http://www.aimef.it> e-mail: info@aimef.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI

Opinione sulla Mediazione familiare: efficacia e limiti.

Presso tutti gli Enti sede di indagine è presente un servizio di mediazione familiare gestito da professioniste certificate AIMeF provenienti tutte da una stessa esperienza formativa.

Il servizio di MF è nato contemporaneamente presso i tre Enti e la qualità del percorso presenta analogie nell'approccio teorico e in quello metodologico; tuttavia risulta una disparità nell'invio al percorso di mediazione familiare da parte degli assistenti sociali e delle educatrici dei tre diversi organismi.

Solo presso un Ente viene riportato che il 50% dei genitori inviati dal Tribunale ai Servizi per una presa in carico con funzione facilitante la relazione genitori/figli, siano poi invitati dagli assistenti sociali e dagli educatori di spazio neutro a seguire un percorso di mediazione familiare, considerata da loro come *“unica possibilità per permettere decisioni condivise e mantenimento di accordi”*. La mediazione viene riconosciuta dagli operatori dei servizi socio-educativi di questo Ente, come l'unico spazio in cui sono i genitori a “lavorare” e non i bambini. *“La mediazione familiare fa prendere consapevolezza ai genitori, si sentono più partecipi, si riappropriano del ruolo genitoriale”*.

Presso gli altri Enti il Servizio di mediazione viene usato prevalentemente da un'utenza che arriva per accesso diretto o su invio di avvocati e, solo in misura inferiore, su invio degli altri Servizi interni. Sollecitata la riflessione sugli ostacoli che frenano l'invio in mediazione, le cause sono ricondotte a due ordini di motivi: una è riferibile alla natura dell'intervento considerato poco adatto a situazioni di alta conflittualità o a persone con scarsi strumenti elaborativi (adatto quindi solo ad una utenza più consapevole); l'altra è più legata a metodiche professionali che, per eccessivi carichi di lavoro, impediscono uno spazio di riflessione condiviso fra i diversi operatori, utile per comprendere quale strumento possa essere il più adatto al caso specifico.

Potenzialità e criticità della normativa

Per la maggior parte degli intervistati la normativa non ha raggiunto l'obiettivo previsto. Nella maggioranza dei casi c'è un forte sbilanciamento, non solo nel tempo che i figli trascorrono con i genitori, ma nella stessa percezione della responsabilità di cura: *“Anche nella testa dei bambini c'è per lo più un genitore principale”*.

Anche il linguaggio dei decreti separativi sembra riferirsi più ai diritti di relazione dei genitori e ai doveri sugli aspetti economici che non ai diritti dei figli alla continuità di un legame parentale con entrambi i genitori. Ma anche laddove gli accordi prevedono una distribuzione equilibrata dei tempi di cura, viene osservata dagli operatori la fatica dei figli a doversi dividere fra una casa e l'altra. I minori ritenuti più penalizzati sono quelli in età pre-adolescenziale: *“È un'età in cui l'investimento emotivo fuori, nel gruppo dei coetanei, è molto importante; se i genitori non vedono il loro bisogno, il diritto alla relazione con il genitore non collocatario diventa un obbligo verso cui spesso si ribellano”*.

L'altro elemento di criticità è visto nel rischio di strumentalizzazione rispetto agli accordi economici. L'affido condiviso induce l'aspettativa di un automatico mantenimento diretto, per cui spesso la divisione

paritaria dei tempi di relazione è richiesta proprio nella speranza di evitare la necessità del versamento di un assegno di mantenimento al coniuge collocatario.

È convinzione condivisa che la normativa avrebbe potuto rappresentare uno strumento efficace nella difesa dei diritti del minore, ma nell'esperienza dei Servizi non ha prodotto i risultati sperati: è rimasta spesso "Lettera morta" "Bella sulla carta!", perché non sostenuta da un contesto socio giuridico in grado di rendere praticabili i principi cui era ispirata.

Strumenti per superarne le criticità.

Da tutti è riconosciuta la necessità di considerare con maggiore attenzione l'evento separativo, l'insieme complesso di dinamiche che lo attraversano, il contesto socio economico come quello attuale, in cui i legami familiari sono più fragili, ma anche in continua evoluzione (nuovi partner, coppie miste, famiglie ricostituite...). Di fronte alla complessità delle problematiche, il sistema dei Servizi non sembra poter garantire risposte efficaci nel sostenere la continuità dei legami e del progetto genitoriale condiviso, in caso di separazione.

In sintesi le possibili soluzioni sono state individuate in:

- **Maggiore sinergia:**

Interventi rivolti alla famiglia in fase separativa condotti in modo sinergico fra i vari professionisti. Il lavoro di rete fra le diverse istituzioni e organismi (es. Tribunali e Servizi socio educativi/ Servizi di mediazione e di sostegno alla genitorialità) potrebbero costituire un punto di partenza importante.

- **Informazione:**

Diffusa e precoce informativa a coppie che hanno deciso la separazione su tutti i Servizi del territorio a sostegno della genitorialità.

- **Riorganizzazione dei tribunali:**

Organizzazione presso i Tribunali di Uffici specializzati, con giudici con esclusiva competenza in materia di Diritto di famiglia e informati su tutte le risorse verso cui, relativamente alla problematica espressa, i cittadini possano essere indirizzati.

Gli avvocati.

Il focus è stato condotto in collaborazione con l'associazione "CamMiNo" (Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni).

L'aspettativa dei clienti sull'istituto dell'affido condiviso.

L'aspettativa dei clienti rispetto all'affido condiviso è differente a seconda del ruolo genitoriale. A parere degli avvocati lo spirito della legge non è stato compreso: gli adulti vivono l'affido delineato dalla legge,

più come strumento di affermazione dei loro diritti che di quelli dei minori. Da qui discende la differenza di aspettative legate al genere: se i padri nutrono grandi attese sulla possibilità di immaginare un'organizzazione dei tempi dei figli rigidamente suddivisa al 50% con la madre e un conseguente mantenimento diretto, le mamme tendono a "ostacolare" tempi più ampi di permanenza dei figli presso i padri. I motivi possono essere ricondotti a difficoltà a delegare le cure parentali (specialmente in caso di figli in età 0/10), alla paura di un assegno di mantenimento ridotto, al sentire minacciato il proprio ruolo genitoriale in caso di presenza di una nuova compagna.

Come conseguenza di aspettative diverse, nella normativa è insito il pericolo di un aumento della conflittualità fra gli ex coniugi e un impegno maggiore degli avvocati nel far comprendere il senso della legge.

Tipologia di alternanza maggiormente praticata.

Per quanto riguarda la tipologia di alternanza, nella prassi non viene quasi mai praticata una suddivisione del tempo paritario e la madre rimane la figura di maggior riferimento per i figli. In caso di accordi consensuali, gli spazi di relazione con i padri sono senza dubbio aumentati; mentre in caso di separazione giudiziale, il tribunale tende ad applicare lo schema classico precedente alla riforma, ovvero collocazione presso la madre, diritto di relazione con il padre per un giorno alla settimana e per week end alternati, disposizione di un assegno di mantenimento proporzionato al reddito.

Opinioni sulla mediazione familiare e invio dei clienti.

La mediazione familiare è considerata uno strumento potenzialmente molto utile che andrebbe però in qualche modo "istituzionalizzato". Non risulta facile inviarsi i clienti che si sono già rivolti all'avvocato, specialmente laddove non esistono servizi pubblici e, quindi, ai costi della separazione si aggiungono quelli di un altro intervento. Oltre all'aspetto economico, un altro ostacolo è rappresentato dalla mancanza di informazioni adeguate sulla specificità dell'intervento mediativo che, da molti, viene rifiutato perché assimilato a percorsi di tipo terapeutico o assistenziale. Vi è poi nei clienti degli avvocati il bisogno di sentirsi affiancati e sostenuti nel percorso separativo, da un "alleato" che tuteli i propri diritti.

Potenzialità e criticità della normativa

La legge è considerata da tutti particolarmente innovativa: *"Una delle più lungimiranti introdotte, che finalmente ha sottolineato il diritto dei minori, recependo le raccomandazioni della Comunità Europea; tuttavia è proprio nel suo carattere innovativo che risiedono gli elementi della sua difficile applicazione"*. È una legge che tende a modificare elementi culturali della struttura sociale e familiare ancora molto radicati e che quindi, secondo il parere degli avvocati, doveva essere accompagnata e sostenuta da una forte campagna di sensibilizzazione, non solo dell'opinione pubblica, ma anche degli attori giuridici: avvocati e magistrati.

Interventi per superare le criticità

- **Istituzione del Tribunale della famiglia**

Agli avvocati appare imprescindibile l'istituzione di un Tribunale della famiglia con giudici con competenze specifiche e che abbiano il tempo e le competenze necessarie all'analisi dei casi a loro sottoposti e possano avvalersi di maggiori disponibilità per attuare un lavoro sinergico con l'avvocatura.

- **Informazioni adeguate sulla mediazione familiare e su altri servizi**

Secondo il parere degli avvocati andrebbe reso obbligatorio per tutti i genitori con figli minori che hanno deciso la separazione un colloquio informativo sulla mediazione familiare, dando poi la possibilità di scelta se accedere o meno al servizio. Già l'informativa potrebbe infatti rappresentare uno strumento utile di sensibilizzazione al principio di co-genitorialità.

I Mediatori familiari e i Conduttori di gruppi di Parola

Il focus è stato organizzato con professionisti che operano sia in ambito pubblico che privato.

Modalità di accesso: libero o su invio e collaborazione con altri professionisti inviati.

Sia nel pubblico che nel privato sono ancora pochi gli accessi che avvengono per via diretta: nella maggior parte dei casi i percorsi prendono avvio su indicazione dei Servizi sociali (nel caso dei Servizi pubblici di mediazione), degli avvocati, degli psicologi o sul passa parola. E' ancora residuale il numero di coppie che scelgono la mediazione spontaneamente perché a conoscenza dell'intervento.

Alcuni mediatori sottolineano di aver svolto un lavoro di sensibilizzazione alla mediazione presso scuole, con medici di base e con pediatri, ma nonostante ciò non hanno registrato invii significativi da tali ambiti professionali.

Nel rispetto della deontologia e del dovere di confidenzialità, si instaura sempre un rapporto di collaborazione, specialmente fra avvocati e mediatori che facilita il processo di definizione degli accordi.

Aspettative dei genitori sull'affido condiviso.

Come gli avvocati anche i mediatori avvertono un'iniziale differenza di aspettative rispetto all'affido condiviso, collegata al diverso ruolo genitoriale, con atteggiamenti più "rivendicativi" da parte dei padri e "ostacolativi" da parte delle madri. In generale comunque entrambi i genitori esprimono il desiderio di vedersi reciprocamente riconosciute le competenze educative e tempi adeguati di relazione. L'esperienza comune e condivisa è che durante il percorso di mediazione, quando la coppia comprende il vantaggio di una reale condivisione del progetto genitoriale, ad un iniziale atteggiamento di rivendicazione/strumentalizzazione/diffidenza, si sostituisce una maggiore disponibilità al confronto. È però necessario che il senso della normativa venga ben spiegato e compreso. *"Spesso i genitori non hanno ben chiaro cosa significhi "affidamento condiviso", la paura diffusa fra i padri, è che si subirà una*

penalizzazione, sia a livello economico sia sul piano relazionale coi figli, vedendo diminuire, talvolta drasticamente, il tempo da passare con loro. Anche quando viene spiegata la necessità di un rapporto equilibrato e condiviso nella gestione dei figli, è difficile far comprendere l'esigenza di conciliare il diritto alla relazione con altri bisogni che nelle varie età i figli possono esprimere”.

Tipologie di alternanza.

L'alternanza in mediazione familiare viene organizzata sulla base della specificità di ogni famiglia che crea il proprio calendario di turni genitoriali personalizzato, tenendo conto dell'età dei bambini, dei loro impegni scolastici ed extra scolastici, degli orari di lavoro dei genitori, oltre che del loro diritto a continuare la frequentazione con la rete parentale di entrambe le famiglie di origine.

Al nuovo tipo di organizzazione familiare viene quindi riservato un lungo tempo di riflessione e confronto che non si focalizza tanto sul diritto dei genitori a un'equilibrata quantità di tempo da trascorrere con i loro figli, quanto piuttosto sulla necessità che ai bambini venga garantito il diritto a una crescita serena, con la costante vicinanza di mamma e papà. Non esiste quindi una formula unica, l'alternanza dipende da molte variabili, ma in generale vengono conclusi accordi che prevedono tempi di permanenza più lunghi presso la mamma, per bambini di età prescolare, e tipologie di turnazione che evitano continui trasferimenti infrasettimanali da una casa all'altra, pur nel rispetto della continuità relazionale con entrambi i genitori. L'invito è sempre comunque quello di una sperimentazione della nuova organizzazione familiare per verificarne la compatibilità con i bisogni dei figli.

Definizione degli accordi economici

È opinione condivisa da tutti che la definizione degli aspetti economici sia un momento estremamente delicato che innalza il livello del conflitto, laddove l'entità del mantenimento va decisa non solo sulla base dei differenti redditi, ma anche sull'analisi della quantità del tempo che i figli passano con ciascun genitore e dei bisogni specifici che ciascun elemento della famiglia esprime. Specialmente in caso di tempi condivisi al 50%, la richiesta di un assegno viene vista come pretesa che contraddice l'affidamento condiviso. In tali situazioni spesso gli accordi raggiunti prevedono una quota di mantenimento diretto per il vitto e un assegno di mantenimento, gestito dalla mamma, per far fronte a tutti gli altri bisogni. In altre situazioni si decide l'apertura di un unico conto corrente per le spese destinate ai figli o anche la definizione di capitoli di spesa divisi, lasciando al 50% le spese imprevedibili.

Potenzialità e criticità della normativa.

Da parte dei mediatori la maggiore criticità della legge risiede nell'aver espresso principi condivisibili senza poi aver dato gli strumenti necessari per renderli praticabili, come se l'obbligo alla condivisione del progetto genitoriale potesse “per legge” annullare i conflitti e permettere alla coppia di passare automaticamente dal fallimento dell'unione affettiva/coniugale (con il corollario di sentimenti negativi che comporta) all'assoluta affidabilità reciproca in quanto genitori degli stessi figli. Appare evidente che salvaguardare il progetto genitoriale dopo il fallimento dell'unione coniugale è una conquista cui si può

giungere solo se la coppia è sostenuta nella capacità di ritrovare una rinnovata intesa comunicativa e di superare i sentimenti di frustrazione, fallimento, inadeguatezza per passare da un piano di scontro e di rivendicazioni a un piano di confronto collaborativo, che permette autonomia decisionale sul proprio futuro e su quello dei propri figli.

La formula dell’“affido condiviso” ha generato un fraintendimento sul principio espresso, inteso più come necessità di divisione al 50% dei tempi di relazione (eventualità che difficilmente viene praticata anche nella realtà delle famiglie conviventi, essendo, nella nostra società ancora la madre socialmente riconosciuta come maggiore responsabile del lavoro di cura), piuttosto che “condivisione” delle scelte e delle responsabilità.

Anche l’accenno solo superficiale alla mediazione è considerato un limite della normativa. Una mediatrice riporta ciò che una coppia, rivoltasi in autonomia alla mediazione le chiede: *“Perché c’è una legge che prevede la mediazione familiare e in Tribunale non c’è nulla?”*.

L’aspetto positivo è ravvisato nel superamento del concetto di affidamento “esclusivo” che anche nel suo significato lessicale ha una valenza fortemente negativa sul piano simbolico, con la conseguenza, nella prassi, di “escludere” ai figli la possibilità di relazione profonda col genitore non affidatario, riducendone profondamente il suo ruolo e la sua rilevanza sia sul piano emotivo che su quello della crescita educativa e morale e provocando il fenomeno di “padri assenti”. La positività della normativa, quindi, è vista nell’introduzione del valore della co-genitorialità e del diritto dei figli a poter contare, nonostante la separazione, su una “coppia genitoriale” ancora saldo punto di riferimento. Principi importanti che però andavano sostenuti dalla contemporanea introduzione di interventi di sostegno alla gestione della conflittualità.

Tuttavia è indubbio, secondo il parere del gruppo, il valore della riforma, dal punto di vista del cambiamento culturale che propone: *“La necessità di un affidamento condiviso obbliga la coppia ad un confronto, faticoso, ma necessario, per riorganizzare la famiglia, traghettandola oltre l’evento separativo nel totale interesse dei figli e del loro bisogno a mantenere legami saldi e profondi con entrambi i genitori”*.

Che la legge non abbia avuto gli effetti sperati, secondo i Conduttori dei Gruppi di Parola, è evidente dalla rappresentazione che i minori danno dell’organizzazione familiare post-separativa. Nonostante l’affido condiviso, infatti, appare chiara l’immagine di un solo genitore prevalente, in genere la madre, mentre l’altro rimane più come figura che fa da sfondo, non sempre presente nella quotidianità della loro vita o come fonte di sicurezza e punto di riferimento. I figli “protetti dal gruppo” esprimono l’angoscia di non sentirsi più legittimati ad amare entrambi i genitori e la paura di poter far soffrire il genitore che rimane solo, durante la loro permanenza presso l’altro. Dall’esperienza dei conduttori di Gruppi di Parola risulta chiaro, inoltre, il bisogno dei bambini di mantenere i rapporti non solo con entrambi i genitori, ma anche con altri parenti con i quali hanno relazioni particolarmente significative, di sentire insomma che i legami familiari restino integri.

I risultati migliori si ottengono quando anche i genitori seguono un percorso di mediazione familiare o di altro sostegno alla genitorialità. In ogni caso già l’iscrizione dei figli al gruppo, che avviene solo con parere

condiviso di entrambi i genitori, spesso rappresenta la ripresa di un progetto genitoriale comune. Un punto di partenza da cui ricominciare.

Come per altri professionisti l'opinione è che la positività della normativa risieda nell'aver sottolineato i diritti dei minori e le responsabilità di cui gli adulti debbono farsi carico. Il limite è nell'aver sottovalutato la complessità dell'evento separativo e del carico di sentimenti negativi che comporta, la cui gestione non è resa più semplice solo perché prescritta da un dettato normativo.

Strumenti per superare le criticità.

- **Maggiore collaborazione con gli avvocati:**

L'attivazione di un'efficace collaborazione fra avvocati e mediatori appare il modo più idoneo a facilitare una separazione che non pregiudichi il legame genitoriale. Sarebbe necessario introdurre modalità di conoscenza e collaborazione reciproca per arrivare, come in altre realtà, alla formulazione di protocolli di intesa. In tal modo sarebbe possibile affrontare la separazione con approcci multidisciplinari, senza trascurare i diversi aspetti collegati all'evento separativo. Mediatori e avvocati sono i professionisti a cui le famiglie si rivolgono in una fase particolarmente critica, ricca di dolore e di sentimenti negativi: è necessario che le due professionalità, pur nel rispetto delle loro specificità, trovino linguaggi comuni e pratiche condivise per essere di reale aiuto ai genitori e ai minori coinvolti in un momento di grande difficoltà.

- **Maggiore consapevolezza della specificità dell'intervento da parte dei magistrati:**

Anche da parte dei magistrati non pare ci sia un'adeguata comprensione della specificità dell'intervento mediativo: spesso viene predisposto contemporaneamente ad interventi di affidamento dei minori ai servizi sociali, con mandati che si contraddicono perché se la mediazione tende alla riappropriazione delle responsabilità decisionali, l'affidamento ai servizi disconferma lo stesso ruolo genitoriale.

- **Maggiore sostegno da parte degli Enti pubblici**

E' necessario che da parte degli Enti pubblici ci sia il riconoscimento e l'importanza del ruolo dei Servizi di sostegno ai legami familiari e il loro inserimento in contesti quali i Centri per le famiglie, per sottolinearne la funzione preventiva e la loro specificità rispetto ad altri interventi medicalizzanti o assistenziali.

IL DIBATTITO IN CORSO

A completamento dell'analisi si riportano brevemente due fra le più recenti iniziative realizzate nel tentativo di superare le criticità che ostacolano la reale applicazione della normativa. Entrambe hanno suscitato pareri discordanti che riassumiamo come ulteriore contributo alla riflessione.

Linee guida del tribunale di Brindisi:

L'ultimo rapporto ISTAT (Report novembre 2016) su separazioni e divorzi giunge alla conclusione che *“Al di là dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità al giudice, la legge non ha trovato effettiva applicazione”*. Anche sulla base di tali considerazioni, il tribunale di Brindisi ha elaborato linee guida finalizzate a concretizzare, nella prassi quotidiana i principi espressi dalla legge. Le raccomandazioni prevedono:

- Il doppio domicilio dei minori presso entrambi i genitori
- La frequentazione paritetica dei figli
- Il mantenimento del possesso della casa familiare al proprietario (in caso di possesso condiviso la valutazione delle spese di affitto della nuova casa nella determinazione della somma spettante per il mantenimento dei figli)
- Il mantenimento diretto: la forma indiretta dovrà *“restare residuale con valenza perequativa e limitata ai casi di abissale distanza delle risorse economiche”*
- Le spese straordinarie dovranno essere suddivise in *“prevedibili”* da assegnare all'uno o all'altro genitore in funzione del reddito, e *“non prevedibili”* che saranno divise in proporzione delle risorse di ciascuno
- Invito a ricorrere alla mediazione in caso insorgano successivi contrasti fra i genitori

[\(https://www.psicologiagiuridica.eu/linee-guida-famiglia-tribunale-brindisi/2017/03/06/\)](https://www.psicologiagiuridica.eu/linee-guida-famiglia-tribunale-brindisi/2017/03/06/)

Sulle linee guida si è espressa in maniera fortemente polemica l'AIAF: Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori che in un comunicato stampa ha definito il provvedimento del Tribunale di Brindisi *“un'imposizione aprioristica di un modello unico per la risoluzione di ogni conflitto familiare che calpesta la specificità di ogni singolo caso che non può essere semplicisticamente e ideologicamente risolto tramite un richiamo egualitario di natura totalitaria”*. (<http://www.aiaf-avvocati.it/comunicato-stampa-materia-familiare-le-cosiddette-linee-guida-del-tribunale-di-brindisi-sono-in-evidente-contrasto-con-il-dettato-normativo>)



ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI

Associazione senza fini di lucro

Via Montanara n. 22 – 52100 Arezzo (AR) – Tel./Fax 0575 942136

Sito web: <http://www.aimef.it> e-mail: info@aimef.it

Il registro comunale della bi-genitorialità

Inizialmente adottato in alcuni Comuni dell'Emilia Romagna e, successivamente, esteso in altre città italiane, il Registro è finalizzato a permettere l'accesso di entrambi i genitori separati alle informazioni che riguardano i figli.

Prevede la possibilità che i minori, figli di genitori non conviventi possano essere iscritti al registro anche senza il consenso condiviso e obbliga chiunque lavori con i minori a comunicare a entrambi i genitori informazioni riferite ai figli (in alcuni casi anche soggetti e professionisti privati). La residenza del minore rimarrà unica, ma le informazioni che riguardano i figli dovranno pervenire al domicilio di entrambi i genitori. (http://www.comune.parma.it/servizi/Servizi-Demografici-Stato-Civile/Iscrizione-nel-Registro-comunale-per-il-diritto-del-minore-alla-Bigenitorialita_A2_C7_P342.aspx)

Sull'adozione di tale strumento si è espresso il Garante per l'infanzia della regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga, secondo cui l'iniziativa "semberebbe più volta a tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori coinvolti, per i quali, ai fini pratici, non cambierebbe molto", "tale ottica presenta il rischio di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche opposte". (<http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/registro-bigenitorialita-nei-comuni-interviene-il-garante-dei-minori>)

CONCLUSIONI

(a cura di Daniela Galli psicologa e mediatrice familiare AIMeF)

Opinioni, riflessioni ed esperienze professionali diverse, così come emerso da questa ricerca-azione, hanno messo in luce i numerosi nodi e snodi critici della normativa sull'affido condiviso, della sua interpretazione e soprattutto del faticoso calare nel quotidiano familiare di coppie che si separano i principi portatori di quel cambiamento culturale tanto desiderato, ma non raggiunto ancor oggi, di dare cioè voce, ascolto e concretezza ai bisogni e ai diritti dei bambini a una continuità relazionale condivisa con i genitori e la famiglia tutta anche a fronte della separazione coniugale.

Viene da chiedersi quale sia e quale forma debba prendere questo cambiamento culturale affinché si possa davvero toccare con mano l'affido condiviso nella quotidianità dei figli di genitori separati: se debba cioè solo passare attraverso l'individuazione di procedure di collaborazioni tra professionisti-istituzioni e la predisposizione di percorsi di sostegno alla famiglia in cui la coppia coniugale è separata, così come emerge dai dati raccolti, **oppure** se non sia arrivato il momento di capovolgere completamente prospettiva e ri-partire *in primis* dai reali bisogni della famiglia. Il rischio, altrimenti, è quello di dare soluzioni altre che non trovano comprensione condivisa e corrispondente applicabilità nel quotidiano del "famigliare"⁴, tanto più se si è in presenza anche della necessità di gestire la conflittualità generata dalla separazione coniugale, ripensando le relazioni e la gestione organizzativa.

Forse che la vera sfida, nonché una delle possibili risposte, stia nel pensare a interventi strutturati multidisciplinari che vengano messi in atto anche in un tempo "pre-crisi", e dove la **cura della relazione**, dei suoi legami (persino quelli di separazione, che *cadono sempre e comunque dentro la relazione, non potendo così che dirla e trattarla*⁵) e delle sue categorie di senso diventino il punto di osservazione e comprensione ovvero di aiuto e sostegno del progetto famiglia?

Pur tenendo in considerazione la specificità territoriale e sociale, potrebbe essere utile pensare ad un iter condiviso e normato a livello nazionale di accesso ai differenti servizi per la famiglia, dove attraverso la stesura di protocolli ci sia anche l'istituzione di canali di comunicazione tra i diversi professionisti che seguono la famiglia, al fine di snellire ridondanze burocratiche e creare una sorta di équipe "virtuale" per la famiglia. Accanto a ciò, a completamento, divengono imprescindibili:

4

Scabini, E., Cigoli, V., *Il Familiare*, Cortina, Milano, 2000

5

Cigoli, V., *L'albero della discendenza. Clinica dei corpi familiari*, Franco Angeli, Milano, 2006



ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI

Associazione senza fini di lucro

Via Montanara n. 22 – 52100 Arezzo (AR) – Tel./Fax 0575 942136

Sito web: <http://www.aimef.it> e-mail: info@aimef.it

- la precisa definizione, nonché il riconoscimento istituzionale-legislativo, di ruoli e competenze delle differenti figure professionali che lavorano con la famiglia (cfr. il mediatore familiare e la mediazione familiare);
- la chiarezza e la diffusione informativa dei differenti tipi di percorsi rivolta sia ai destinatari, che ai professionisti;
- una normativa chiara e rispondente ai reali bisogni delle famiglie per facilitare quel cambiamento culturale necessario a dare cioè voce, ascolto e concretezza ai diritti dei bambini anche a fronte della separazione coniugale.

Così facendo, diventa allora possibile affermare quel criterio dell'accesso⁶, tanto caro alla mediazione familiare, per cui i genitori, legittimandosi reciprocamente, riconoscendo i bisogni di ciascun membro della famiglia, si fanno i primi garanti verso i propri figli della vera condivisione dell'affido, che passa attraverso la cura della relazione e il consentire loro l'accesso all'altro genitore e alla storia di entrambe le famiglie d'origine.

6

Cigoli, V., *ibidem*